



**PROVINCIA  
DI PARMA**

**FRONTESPIZIO  
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

n. **259 / 2013** del 05/02/2013

**Oggetto:** SERVIZIO AGRICOLTURA E RISORSE NATURALI. L.R. N. 4/2007 E REG. REG.LE N. 1/2011. SOSPENSIONE TEMPORANEA DAL 6 AL 10 FEBBRAIO 2013 DEL DIVIETO INVERNALE DI SPANDIMENTO SUL SUOLO DI EFFLUENTI ZOOTECNICI IN ZONE VULNERABILI AI NITRATI.

Sottoscritta con firma digitale dal Responsabile BARANI ANTONELLO.

IMPRONTE

-----  
testo determina.pdf

C5EC6CFF62C0131D1B70870B816B82525197B33F3BF504B1D4B671EB08D3304100AD2230C23451EC125FFB3B6F02FD99988DC  
00A3D9EA1E7C5758A9E787C18A6



**PROVINCIA  
DI PARMA**

## **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

---

**AREA AMBIENTE E AGRICOLTURA**

**AGRICOLTURA**

**Responsabile : ANTONELLO BARANI**

**Oggetto:** SERVIZIO AGRICOLTURA E RISORSE NATURALI. L.R. N. 4/2007 E REG. REG.LE N. 1/2011. SOSPENSIONE TEMPORANEA DAL 6 AL 10 FEBBRAIO 2013 DEL DIVIETO INVERNALE DI SPANDIMENTO SUL SUOLO DI EFFLUENTI ZOOTECNICI IN ZONE VULNERABILI AI NITRATI.

---

**IL DIRIGENTE**

**VISTI:**

il D.Lgs. 267/2000 ed in particolare l'art. 107, commi 2 e 3;  
l'art. 41 dello Statuto della Provincia;  
il D.Lgs. 165/2001 ed in particolare l'art. 17, comma 1 bis;

**VISTI:**

il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e in particolare l'articolo 112 che norma l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento;  
il Decreto Ministeriale 7 aprile 2006 che stabilisce i criteri e le norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento;  
la Legge Regionale 6 marzo 2007 n. 4 e la Delibera dell'Assemblea Legislativa Regionale del 16 gennaio 2007 n. 96 che applicano le disposizioni del Decreto Ministeriale 7 aprile 2006 sull'intero territorio della Regione Emilia Romagna;  
il Regolamento di Giunta Regionale n.1 del 28 Ottobre 2011 recante "Regolamento regionale ai sensi dell'articolo 8 della Legge Regionale 6 Marzo 2007, n.4 disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari", ed in particolare l'art. 39;  
la Determinazione del Dirigente della Regione Emilia Romagna n° 15037 del 21/11/2012 avente oggetto " Regolamento Regionale 28 ottobre 2011 N. 1: Decorrenza del Divieto di utilizzazione agronomica";  
la Delibera della Giunta Regionale n 49 del 2013 "Conferma zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola";

**CONSIDERATO:**

- che il succitato Regolamento Regionale prevede all'articolo 17 comma 6 che le Province ad

esclusione del periodo compreso tra il 1 novembre e il 31 gennaio possano stabilire, per i liquami, sospensioni del divieto per periodi settimanali su tutto il territorio provinciale o in parte di esso qualora siano pervenute richieste formali e motivate di sospensione da parte di imprese agricole produttrici d'effluenti d'allevamento o da loro rappresentanze sindacali ;

- che le Organizzazione Agricole di Parma in data 24 gennaio 2013 prot n° 6543 hanno presentato richiesta di sospensione temporanea al divieto di spandimento degli effluenti zootecnici ;
- che la normativa regionale prevede che le Province possano sospendere il periodo di divieto invernale nel rispetto dei criteri di cui all'art 17 comma 7 del RR 1 /2011;
- che il bollettino meteorologico emesso dall'ARPA deve prevedere almeno 3 giorni di tempo stabile;
- che con deliberazione della Giunta provinciale n.668/2011 si è dato mandato al Servizio Agricoltura e Risorse Naturali per il rilascio delle deroghe al divieto temporale di spandimento;

DATO ATTO che si è proceduto a verificare la sussistenza delle condizioni pedoclimatiche e dei dati meteorologici per il rilascio della sospensione;

RITENUTO che le condizioni di cui sopra possano essere valutate in modo favorevole per il rilascio di una sospensione temporanea al divieto autunno- invernale di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici, fatti salvi gli altri vincoli previsti dalla normativa vigente;

#### DETERMINA

- di autorizzare, ai sensi dell'art. 17 c.6 del Reg. Reg. 1/2011, lo spandimento sul suolo agricolo di effluenti zootecnici e fertilizzanti azotati nelle zone vulnerabili ai nitrati, in sospensione del divieto invernale, così come motivato in premessa;

- di autorizzare le operazioni di spandimento dei reflui zootecnici dal 6 febbraio 2013 al 10 febbraio 2013;

- di stabilire, per il suddetto periodo di sospensione, le seguenti condizioni di utilizzo per i liquami zootecnici e i materiali ad essi assimilati:

- lo spandimento dovrà essere effettuato in modo da assicurare una sua idonea dispersione, senza provocare la diffusione di aerosol ed evitando ogni fenomeno di ruscellamento all'atto della somministrazione, mediante adozione di adeguate tecniche di distribuzione in relazione alle sistemazioni idraulico-agrarie in essere;
- i terreni utilizzati per lo spandimento non dovranno essere innevati, gelati o saturi d'acqua e dovranno essere dotati di copertura vegetale in grado di utilizzare l'apporto di liquame, prati, cereali autunno-vernini e altre colture a semina primaverile precoce;
- sui prati la distribuzione può avvenire soltanto sugli appezzamenti non trattati in novembre;
- per ogni ettaro di terreno potrà essere distribuito fino al 30 % del carico annuo massimo ammissibile;
- la distribuzione dei liquami dovrà essere sospesa in caso di precipitazioni meteoriche che potranno sopravvenire;
- la distribuzione potrà avvenire solamente nella fascia oraria compresa dalle ore 9.00 alle ore 17.00;

- trasmettere il presente atto alla Regione Emilia Romagna e di darne la più ampia divulgazione.

Il Responsabile  
BARANI ANTONELLO  
( firmato digitalmente )